



Decisione n. 121 del 24 novembre 2017

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 26 settembre 2017, in relazione al ricorso n. 248, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta al Collegio concerne la configurabilità di un inadempimento da parte dell'intermediario agli obblighi inerenti la prestazione dei servizi di investimento, lamentando parte ricorrente di essere stata indotta all'acquisto di azioni emesse dal medesimo intermediario quale condizione per effettuare altra operazione a cui era in realtà ed unicamente interessata, contestando altresì la tardiva registrazione e la mancata esecuzione dell'ordine di vendita delle stesse azioni successivamente impartito.

Questi in sintesi i fatti oggetto del procedimento.

2. Il ricorrente rappresenta di aver aperto, il 5 dicembre 2012, un conto presso l'intermediario al fine di realizzare una operazione di "time deposit", consistente nel deposito di una somma di denaro (nel caso specifico € 50.000,00) a tempo determinato (1 anno), con riconsegna della somma e contestuale corresponsione di interessi contrattualmente stabiliti alla relativa scadenza.

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente, *“pena l'impossibilità di accedere al prodotto[...] a cui si era effettivamente interessati, la direzione della filiale obbligava ad acquistare 100 azioni della Banca, per un valore di euro 940,00 [...ma] solo successivamente si è venuti a conoscenza dell'operazione ingannevole proposta dalla filiale, in quanto la sottoscrizione delle azioni fosse solo opzionale.”*

A fronte della successiva richiesta avanzata di chiusura del conto corrente, avendo l'intermediario dichiarato di essere impossibilitato ad eseguirla per il fatto che parte ricorrente risultava al tempo ancora in possesso delle azioni precedentemente acquisite, il ricorrente medesimo chiedeva allora la vendita di tali titoli, allegando a comprova di ciò una nota del 28 ottobre 2015 con cui veniva richiesta l'immediata vendita di tali titoli al prezzo unitario di € 9,53, con la contestuale chiusura del conto corrente di cui trattasi. Tale ordine sarebbe stato, tuttavia preso in carico dall'intermediario solo il successivo 2 dicembre 2015.

Stante quanto sopra, in data 27 aprile 2016 il ricorrente presentava reclamo all'intermediario, con cui chiedeva l'immediato accredito dell'importo di € 972,06 e il rimborso di tutti i costi sostenuti. Il giorno successivo l'intermediario dava riscontro comunicando di aver provveduto alla chiusura del conto corrente, nonché dando conto della sopravvenuta circostanza che l'assemblea dei soci 2016 dell'emittente/intermediario medesimo aveva fissato il nuovo prezzo delle azioni a € 7,50, invitando parte ricorrente a recarsi presso la propria filiale per confermare l'ordine a suo tempo impartito, al nuovo prezzo, entro e non oltre il 4 maggio 2016.

A fronte di ciò e considerata la condotta complessivamente tenuta dall'intermediario nel caso di specie, *“caratterizzata da una sostanziale opacità*

informativa e deficit di trasparenza, si chiede il risarcimento pari al valore [delle azioni] di euro 972,06 come da richiesta effettuata il giorno 28 ottobre 2015”.

3. In sede di replica l’intermediario, in via preliminare, sostiene che la richiesta del ricorrente dovrebbe essere rigettata *“per completa assenza, nella produzione di controparte, di qualunque elemento documentale a supporto della propria allegazione”.*

Quanto al merito e con riferimento all’informativa resa all’investitore, parte resistente asserisce che l’operazione di sottoscrizione delle azioni di cui trattasi sarebbe avvenuta nella piena consapevolezza del ricorrente, come risulterebbe comprovato dalla documentazione prodotta, sostanziatesi in: contratto dossier titoli; domanda di ammissione a socio, sottoscritta in data 6 dicembre 2012, in cui il ricorrente dichiarava di *“conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di Socio”*; questionario di profilatura, sottoscritto il 4 dicembre 2012, *“in cui [il ricorrente] dichiarava di aver già investito in strumenti finanziari, di conoscerne le diverse tipologie e di aver compreso che il proprio patrimonio avrebbe subito delle oscillazioni nel tempo”.*

Quanto alla *“presunta obbligatorietà”* della sottoscrizione, l’intermediario tiene a sottolineare che si tratterebbe di affermazione *“del tutto infondata nonché indimostrata”*, essendo piuttosto vero che nel caso del contratto di *“time deposit”* di cui trattasi risulta essere stato applicato un tasso creditore lordo del 3,5% con riconoscimento di interessi per € 1.750,00 (ancorchè i relativi fogli informativi indicassero, quale tasso di interesse per la durata del vincolo di 12 mesi e per l’importo vincolato dal ricorrente, un tasso di interesse creditore lordo dell’1,75%), con l’effetto che *“... i clienti, nel 2012, hanno ottenuto un tasso [...] doppio rispetto a quanto pubblicizzato dai Fogli Informativi; in termini numerici gli interessi riconosciuti dalla Banca per la maggiorazione del tasso di interesse pari a 875 euro [lordi] è quasi pari al valore delle azioni sottoscritte (940)[...]”.*

Quanto al lamentato ritardo nella cessione delle azioni, l’intermediario conferma che la vendita è stata richiesta il 10 ottobre 2015, mentre l’ordine è stato inserito nel sistema di negoziazione interno in data 2 dicembre 2015 (al prezzo unitario di

€ 9,53). Tale ordine non ha trovato contropartita e, a seguito della riduzione del relativo valore deliberata dall'assemblea dei soci nel 2016, è stato richiesto al predetto cliente, in data 26 aprile 2016, di confermare l'ordine al nuovo e più ridotto prezzo unitario. Il ricorrente, tuttavia, *“non ha ritenuto di confermare l'ordine di cessione azioni... con la conseguenza che l'ordine è stato annullato”*. Tutto ciò rappresentato, l'intermediario ha chiesto all'ACF di dichiarare il ricorso irricevibile per l'estrema genericità della domanda e l'assoluta carenza probatoria, e comunque di rigettarlo nel merito, considerata l'infondatezza delle richieste formulate.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall'intermediario non possa essere accolta, in quanto la richiesta di parte ricorrente risulta essere, pur alla luce di quanto di seguito rappresentato, sufficientemente circostanziata e, relativamente all'onere probatorio, spettando piuttosto all'intermediario di fornire evidenza di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ex art. 23, comma 6, del TUF, principio ulteriormente affermato e dettagliato all'art. 15, comma 2, del regolamento ACF.

Quanto al merito, il ricorso merita di essere accolto per le motivazioni ed entro i limiti di seguito rappresentati.

2. Va, anzitutto, rilevato che parte ricorrente non ha fornito sufficienti allegazioni a supporto dell'affermazione secondo cui sarebbe stato coartato nella sua volontà, in quanto obbligato a sottoscrivere le azioni dell'intermediario, *“pena l'impossibilità di realizzare l'operazione interessata” (time deposit)*.

3. Emerge, invece, dalle evidenze in atti che in sede di sottoscrizione delle azioni di cui trattasi l'intermediario non ha messo a disposizione del cliente elementi informativi specifici, in particolare con riferimento alla circostanza che si trattava di un investimento in titoli non quotati su mercati regolamentati; inoltre, nonostante parte resistente abbia ritenuto che il cliente possedesse al tempo l'esperienza e la conoscenza necessarie per una consapevole scelta d'investimento, consta dal relativo questionario che lo stesso cliente abbia

dichiarato di aver precedentemente operato investimenti solo con riferimento a titoli di stato, obbligazioni e fondi obbligazionari, tanto da essergli stato assegnato un profilo di rischio medio-basso, con esclusione dunque di investimenti in strumenti finanziari con orizzonte temporale superiore a 6 anni. Purtroppo, ancorchè il comportamento dell'intermediario faccia emergere i profili di criticità testé rappresentati, ciò che non si ritiene rinvenibile con riguardo alla fase di sottoscrizione delle azioni è un danno qualificabile come risarcibile, considerato che il ricorrente, a fronte dell'esecuzione dell'operazione d'investimento in questione, ha comunque ottenuto una maggiorazione degli interessi sul *time deposit*, finendo dunque con il configurarsi una fattispecie di *compensatio lucri con damno*.

4. Un comportamento censurabile dell'intermediario, rilevanti ai fini risarcitori, è invece individuabile a giudizio del Collegio nel ritardo con cui è stato trattato l'ordine impartito dal cliente di vendita di tali azioni, datato 10 ottobre 2015 ma immesso nel sistema di negoziazione interno solo in data 2 dicembre 2015. E' in ciò che il *modus operandi* dell'intermediario nel caso di specie assume rilievo rivelandosi, oltre che in contrasto con l'adeguato assolvimento dei doveri sul medesimo incombenti nella prestazione dei servizi d'investimento a favore della clientela, anche foriero di un danno risarcibile a favore del ricorrente, avendolo privato della *chance*, anche solo potenziale, di poter individuare una contropartita e chiudere così l'operazione di vendita.

Ciò detto circa la qualificazione dei fatti emersi e passando ora alla determinazione del *quantum* risarcibile, considerato che l'ordine in questione aveva ad oggetto il pacchetto minimo di azioni e, conseguentemente, che le probabilità di poter concludere positivamente l'operazione potevano ritenersi al tempo elevate; che, tuttavia, parte ricorrente ha tuttora nella sua disponibilità le azioni di che trattasi, al tempo acquistate al valore unitario di € 9,53 e attualmente valorizzate ad € 6,60 per azione, ma in assenza di apprezzabili volumi di scambi a tale prezzo; ciò rilevato, il Collegio ritiene di non poter che procedere in via equitativa, così pervenendo a quantificare in € 600,00 l'entità del danno

risarcibile, oltre alla rivalutazione monetaria dovuta per legge fino alla data della presente decisione.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 610,20, comprensiva di rivalutazione monetaria, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del sopra citato Regolamento, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi